



Accordo con il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo con Scambio di lettere interpretativo

A.C. 1923

Dossier n° 127 - Schede di lettura
14 marzo 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1923
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	No
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	30 dicembre 2013
assegnazione:	27 gennaio 2014
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, X Attività Produttive e XI Lavoro

Contenuto dell'accordo

L'Accordo del novembre 2008 tra Italia e Brasile all'esame della Commissione affari esteri concerne (**articolo 1**) la possibilità, per i congiunti conviventi del personale diplomatico e consolare delle rispettive rappresentanze (nonché delle delegazioni presso Organizzazioni internazionali o – limitatamente al territorio italiano – presso la Santa Sede), di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma nel paese ricevente, su base di reciprocità.

Le categorie di congiunti cui si applica l'intesa in esame sono anzitutto i coniugi (non separati), e in secondo ordine i figli non coniugati minori di 21 anni (o minori di 25 anni, se studenti a tempo pieno), ovvero affetti da disabilità fisica o mentale come definite dalla normativa locale.

In base agli **articoli 2 e 3**, sia in Italia che in Brasile presupposto per l'applicabilità dell'Accordo è che ciascuna delle due Ambasciate segnali al Cerimoniale diplomatico del Paese ospitante la richiesta, da parte di un soggetto avente diritto in base al precedente art. 1, di poter esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma. Per quanto concerne la procedura da seguire in Italia, e con riferimento alle richieste di lavoro subordinato, a seguito dell'autorizzazione il soggetto interessato potrà iscriversi nelle liste di collocamento di uno dei Centri territoriali per l'impiego, riferendosi alle quali, e citando espressamente l'Accordo in esame, il datore di lavoro potrà procedere all'assunzione diretta del soggetto in questione. Le richieste riguardanti autorizzazione al lavoro autonomo dovranno contenere una descrizione della natura di tale attività.

Previo accertamento della posizione del soggetto interessato, conseguirà l'autorizzazione richiesta, che non potrà eccedere (**articolo 6**) il periodo della missione del dipendente cui il soggetto fa capo – in caso di improvvisa cessazione della missione verrà tuttavia concesso un periodo di grazia non superiore a tre mesi. L'autorizzazione non verrà concessa a soggetti che abbiano in precedenza lavorato illegalmente nello Stato ricevente, ovvero che ne abbiano violato le norme fiscali o di sicurezza sociale, o che destino perplessità con riferimento a profili di sicurezza nazionale.

Le persone autorizzate verranno assoggettate alla normativa vigente nel paese ospite in materia fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro (**articolo 4**), incluse le norme sui requisiti necessari per l'esercizio di determinate attività. Viene al proposito esplicitato che l'Accordo in esame non costituisce in

alcun modo riconoscimento di titoli o gradi di studio, rispetto ai quali si rimanda alle normative interne e internazionali concernenti i due Paesi e le loro relazioni.

Si conviene (**articolo 5**) che le immunità di cui i soggetti interessati godono in base ad Accordi internazionali vengano meno per quanto concerne le giurisdizioni civile e amministrativa, in relazione a fatti connessi con l'esercizio delle attività lavorative oggetto dell'Accordo: per quanto riguarda le eventuali immunità di natura penale, il paese ricevente potrà richiederne la rinuncia – in mancanza della quale l'autorizzazione al lavoro potrà essere revocata-, e la richiesta verrà seriamente e rapidamente presa in considerazione dal paese accreditante.

La durata dell'Accordo, in base all'**articolo 7**, è illimitata, salvo recesso comunicato per iscritto e per via diplomatica alla controparte, con effetto tre mesi dopo la data di detta notifica.

Con il successivo **Scambio di lettere del 2012** le Parti hanno concordato sull'interpretazione autentica di determinate disposizioni dell'accordo: in particolare, è stato precisato che l'età minima dei figli del personale diplomatico, consolare o tecnico-amministrativo di cui all'art. 1 dell'accordo non sarà inferiore a 18 anni.

Inoltre, l'ambasciata competente informerà il Cerimoniale diplomatico del paese ospitante sull'eventuale cessazione di un'attività lavorativa autorizzata ai sensi del presente accordo. Per cambiare il tipo di attività lavorativa, o riprenderne una abbandonata, l'ambasciata competente dovrà presentare una nuova richiesta.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo; il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Poiché l'esecuzione dell'Accordo in questione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, il disegno di legge non reca alcuna norma di spesa.

L'Analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge chiarisce come l'esercizio di attività lavorative nel paese ricevente comporti una limitazione ai privilegi e alle immunità che spettano ai familiari del personale diplomatico straniero, riconducendo nell'ambito del diritto privato la presenza e l'attività delle persone autorizzate a svolgere attività in base all'accordo in esame.

Per il resto, l'ATN non rileva profili di incompatibilità con nessun livello del diritto interno, e nemmeno con le attribuzioni delle Regioni.

Non comportando il disegno di legge in esame oneri finanziari, né tantomeno la necessità di istituire nuove strutture burocratiche, non è stata redatta l'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), come risulta da apposita dichiarazione del Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero degli Affari esteri, allegata al disegno di legge.